



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE
IN MODALITÀ TELEMATICA**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2023

Indice generale

Art. 1 - Generalità e principi delle sedute in modalità telematica	3
Art. 2 – Tecnologia necessaria	3
Art. 3 – Metodologia, regolazione e verbalizzazione delle sedute in modalità telematica.....	3
Art. 4 – Attuazione e competenze	4
Art. 5 – Entrata in vigore.....	4

Art. 1 - Generalità e principi delle sedute in modalità telematica

1. La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale è consentita anche con modalità telematica che preveda la possibilità che uno o più dei componenti l'Organo ed il Segretario comunale (o suo vice) partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.
2. La seduta della Giunta può anche essere tenuta con modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono effettuate anch'esse presso la sede istituzionale del Comune, ove è allocato il sistema di verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni collegiali.
3. Il Sindaco, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 dello Statuto Comunale, convoca la Giunta Comunale, specificando se la seduta si svolga in modalità telematica e fornendo, in tal caso, le informazioni necessarie per il collegamento da remoto. In mancanza di specificazione, la seduta si intende convocata in compresenza fisica.
4. Qualora, successivamente all'invio della convocazione, si verificasse l'esigenza, su valutazione e decisione del Sindaco, di svolgere la seduta in modalità telematica, i componenti l'Organo ed il Segretario comunale ne saranno preventivamente informati anche mediante modalità informale (es. telefonata, e-mail).
5. La partecipazione alla seduta in modalità telematica può riguardare anche dipendenti comunali competenti per le materie oggetto di trattazione o altri soggetti esterni appositamente invitati su specifici oggetti.

Art. 2 – Tecnologia necessaria

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dell'Organo Collegiale in modalità telematica presuppone la disponibilità di strumenti tecnologici idonei a garantire:
 - a) la segretezza della seduta e la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
 - b) l'identificazione degli intervenuti;
 - c) la massima sicurezza possibile del sistema;
 - d) consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - percepire la presenza da remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
 - visionare gli atti della riunione;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese (la seduta telematica non è compatibile con il voto segreto).
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files.
3. Deve essere, altresì, idonea a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare, insieme al Segretario, e proclamare i risultati della votazione.

Art. 3 – Metodologia, regolazione e verbalizzazione delle sedute in modalità telematica

1. Per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica la Giunta si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la riservatezza.
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per il quorum deliberativo.
3. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e da remoto.
4. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata.
5. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti

in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione in modo palese, nominativamente, mediante affermazione vocale – audio, accompagnata da attivazione della video webcam.

6. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti impossibilitati a collegarsi in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
7. E' fatto obbligo ai partecipanti di permanere davanti alla videocamera per tutta la durata della seduta. In caso di necessità di assentarsi momentaneamente, o di abbandonare la seduta definitivamente, il partecipante dovrà previamente comunicare la circostanza al Presidente e al Segretario che annoterà l'assenza.
8. Ciascun componente della Giunta o altro soggetto chiamato a partecipare o a intervenire alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
9. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

Art. 4 – Segretezza delle sedute e protezione dei dati personali

1. Le sedute della Giunta Comunale sono segrete.
2. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti della Giunta, i dipendenti dell'Ente o altri soggetti invitati a partecipare alle sedute.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, come previsto dall'art. 74 dello Statuto Comunale.